

“QUALI RATEI MATURANO DURANTE GLI EVENTI”

Abbiamo visto quali siano le condizioni per l’effettiva maturazione di tutti i ratei, ora analizzeremo se essi maturino o meno e in che proporzione durante tutti gli eventi che possono accadere nella vita lavorativa del dipendente, intesi come malattia, maternità, congedo parentale, infortunio, Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, Fis, Assegno ordinario o di solidarietà erogato da FSBA, congedo straordinario, congedo matrimoniale, aspettativa non retribuita.

Gli eventi sopra elencati coprono la maggior parte del panorama, anche se ve ne sono altri che però non influenzano la maturazione dei ratei. Vediamoli nel dettaglio.

EVENTI E MATURAZIONE RATEI

Malattia SI MATURANO TUTTI

Maternità (Astensione obbligatoria) SI MATURANO TUTTI

Maternità (Astensione anticipata) SI MATURANO TUTTI

Congedo parentale (maternità facoltativa) ratei maturano in proporzione e il TFR matura per intero

Assegno ordinario o di solidarietà da FSBA: ratei in proporzione in caso di riduzione dell'attività lavorativa giornaliera, mentre in caso di sospensione, la maturazione seguirà le regole del TFR, il rateo eventualmente maturato sarà riproporzionato in base alle ore di lavoro espletate, mentre la maturazione del TFR sarà completa.

Cassa integrazione (CIGO – CIGS) - Fondo integrazione salariale (FIS): in caso di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, le ferie maturano normalmente, mentre in caso di sospensione della prestazione, le ferie maturano in misura proporzionale alla prestazione resa tra un periodo di sospensione e l'altro. Il TFR matura per intero.

Congedo straordinario **NESSUNA MATURAZIONE**

Infortunio **SI MATURANO TUTTI**

Congedo matrimoniale **SI MATURANO TUTTI**

Aspettativa non retribuita **NESSUNA MATURAZIONE**

Presupposto per la maturazione in proporzione è la presenza di un evento sopra descritto nel corso del mese. In tal caso la maturazione viene determinata applicando, appunto, una semplice proporzione (prendiamo il rateo ferie come esempio):

ore lavorabili nel mese: 14,44 (rateo orario di ferie) = ore lavorate:
X

Il risultato ottenuto è la maturazione effettiva del rateo, ovviamente l'operazione sopra descritta dovrà essere applicata per tutte le tipologie dei ratei. Nel caso del TFR, là dove la maturazione non è contemplata, nel mese ove si presenterà l'evento, l'imponibile viene determinato prendendo in considerazione le effettive giornate lavorate.

Nelle casistiche della CIGO – CIGS – FIS - FSBA è possibile che le organizzazioni sindacali richiedano la maturazione dei ratei applicando le regole della maturazione del TFR (≥ 15 giorni), questo perché, applicando il principio della rotazione, si tenderà a preservare la maturazione per intero dei ratei, ma ciò ovviamente non è detto. Certo è che la definizione di un metodo di maturazione, nell'accordo sindacale, ci preserverà da ogni tipo di contenzioso con i dipendenti.